

Settore Tecnico
Unità Organizzativa Semplice Sportello Unico Ambiente

Prot.n. 74126 del 25/10/2018
anteatto: ***/2018

ORDINANZA N. 145

OGGETTO: MISURE STRUTTURALI DI CONTENIMENTO DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI. LIMITAZIONE ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E DEGLI APPARECCHI TERMICI, COMBUSTIONI ALL'APERTO E SPANDIMENTI LIQUAMI ZOOTECNICI - STAGIONE INVERNALE 2018-2019 – PERIODO DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINO AL 31 MARZO 2019.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM₁₀) pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM₁₀ permanga uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui le condizioni di ristagno fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta – spesso in maniera consecutiva – superano il valore limite di 50 µg/m³;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale ha evidenziato altresì che il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e i sistemi di produzione industriale, rappresentano le principali cause dell'inquinamento atmosferico ed, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, cardiovascolare, ect.

Richiamate:

- la delibera di giunta della regione Veneto n. 2811 del 30 dicembre 2013;
- la delibera di consiglio regionale Veneto n. 90 del 19 aprile 2016 con cui si approva l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) e si individuano misure strutturali e permanenti da attuare su aree vaste – di breve, medio e lungo periodo – la cui adozione consente di ridurre progressivamente le emissioni in atmosfera con la finalità di conseguire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;
- la delibera di giunta della regione Veneto n. 836 del 6 giugno 2017 con la quale si approva il “nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano” siglato il 9 giugno 2017;

Considerato che:

- la regione Veneto in occasione delle sedute del 6 settembre 2018 del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) ha illustrato le modalità di attuazione dell'Accordo e nello specifico ha individuato una serie di interventi comuni da porre in essere, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM₁₀:
 - a. combustione di biomassa per il riscaldamento civile;
 - b. trasporti;
 - c. agricoltura.

Preso atto che:

- nel corso del tavolo tecnico zonale (TTZ), convocato con nota acquisita al prot. com.le n. 64474 del 14/09/2018, e svoltosi il 20/09/2018 presso la Città Metropolitana di Venezia sono state discusse le proposte di azioni per il contenimento dell'inquinamento atmosferico con provvedimenti di limitazione del traffico riguardanti l'ambito geografico individuato dall'Agglomerato Venezia IT0508 che ricomprende, oltre a Venezia, i Comuni di Marcon, Martellago, Mira, Quarto d'Altino, Scorzè e Spinea, oltre che nelle aree urbane dei capoluoghi dei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM₁₀ quali Chioggia e San Donà, che saranno adottati dai Comuni in maniera coordinata e condivisa nel periodo invernale fino al 31/03/2019, ed altre possibili misure sugli impianti di riscaldamento e combustione di biomasse riguardanti tutti i Comuni della Città Metropolitana di Venezia;
- l'ARPAV ha presentato i dati aggiornati dei monitoraggi effettuati nel territorio della provincia di Venezia nel corso del 2017 con aggiornamento 2018 evidenziando le criticità per ozono, polveri sottili (PM₁₀ e PM_{2,5}), Benzo(a)pirene ed in misura minore il Biossido di azoto.

Rilevato:

- che il Comune di Jesolo ricade nell'agglomerato "Bassa pianura e Colli" (IT0514) come indicato nella zonizzazione regionale definita con DGRV N.2130/2012.

Richiamata:

- la deliberazione della giunta comunale n. 344 del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il piano di azione comunale 2018 -2019 in attuazione alle decisioni assunte in sede di TTZ;

Dato atto che:

- le misure emergenziali da applicarsi in tutti i comuni della Città Metropolitana di Venezia durante il semestre invernale dal 1° ottobre 2018 al 31 marzo 2019 sono quelle previste in caso di nessun allerta – livello verde, di cui all'allegato A alla deliberazione della giunta comunale n. 344 del 16/10/2018, mentre i passaggi di livello di allerta da arancio a rosso sono da intendersi come misure riservate ai comuni appartenenti all'Agglomerato di Venezia e alle città di Chioggia e San Donà di Piave;

Visti:

- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155;
- il decreto legislativo 03 aprile 2006, n.152 e s.m.i.;
- l'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

tutto ciò premesso,

DISPONE

nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente provvedimento e il 31/03/2019:

1. **riduzione di 2 ore** del periodo massimo consentito dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. 74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, dell'esercizio degli impianti termici (compresi: stufe, caminetti...) alimentati a combustibili liquidi o solidi;
2. **limitazione della temperatura misurata** (intesa come media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare) a:
 - 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
 - 19° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (fatta eccezione per gli edifici di cui all'art.4, comma 5 del D.P.R. 74/2013).

E' FATTO DIVIETO

nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente provvedimento e il 31/03/2019:

3. **di effettuare combustioni all'aperto** (previsto ai sensi dell'art 182 comma 6-bis del decreto legislativo 152/2006), in particolare in ambito agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali) e di cantiere.

RACCOMANDA

l'utilizzo, per generatori a biomassa di potenza inferiore a 35 kW, di pellet certificato di classe A1 UNI EN ISO 17225-2 (ALLEGATO X Parte II Sez. 4, Paragrafo 1, lettera D del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152).

RICORDA

che è fatto divieto, a partire da dicembre 2017, di utilizzare generatori inferiori a 2 stelle e di installare generatori inferiori a 3 stelle, inoltre che dal 01/01/2020 non sarà più possibile installare generatori inferiori alle 4 stelle (riferimento al D.M. 186/2017).

INVITA

- i gestori di esercizi commerciali e assimilabili a mantenere chiusi, ovvero in apertura manuale, i battenti degli accessi al pubblico per limitare le dispersioni termiche;
- gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa;
- i gestori dei servizi di trasporto pubblico a disporre istruzioni operative per lo spegnimento dei motori nella fase di stazionamento ai capolinea; analogo invito è rivolto ai titolari delle aziende di trasporto o di fornitura di prodotti, beni e servizi nelle fasi di carico/scarico.

SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25.00 ad € 500.00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- che il presente provvedimento venga notificato a:
 - collettività, a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;
- che il presente provvedimento venga trasmesso a:
 - Comando di Polizia Locale;
 - AULSS competente per territorio;
 - ARPAV Dipartimento Provinciale;
 - Prefettura;
 - Comando Provinciale dei Carabinieri;
 - Polizia di Stato;
 - Guardia di Finanza;
 - Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) - Città metropolitana di Venezia.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

La presente consta di quattro pagine.

Dalla Residenza Municipale, il 25/10/2018



Il Dirigente *ad interim*
Dott. Massimo Ambrosin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica da Massimo Ambrosin ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. del 7/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.